



DELIBERAZIONE N. 70 DEL 15.07.2022

OGGETTO: Assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese inadempienti: indicazioni operative e definizione delle spese di procedimento per l'emissione e la notificazione dei verbali di accertamento sanzionatorio.

In merito all'argomento oggetto di trattazione il Presidente invita il Segretario Generale, Conservatore del Registro delle Imprese di Bari, a relazionare.

Il Segretario Generale rammenta che il decreto-legge n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", con l'articolo 37, ha introdotto una sanzione pecuniaria per le imprese che non comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale. La norma prevede che l'ufficio del registro delle imprese applichi la sanzione agli imprenditori inadempienti e assegni loro, contestualmente, il domicilio digitale mancante.

Gli aspetti tecnici previsti dalla legge hanno imposto una laboriosa attività preparatoria da parte dell'intero sistema camerale e Unioncamere nazionale, con comunicazione del 24 maggio scorso, ha informato tutte le Camere di Commercio di aver costituito un gruppo di lavoro "...per individuare modalità uniformi e condivise di attuazione della normativa sopra richiamata e, soprattutto, per mettere a disposizione degli uffici del registro delle imprese alcuni servizi automatici e massivi finalizzati a ridurre gli impatti organizzativi sulle Camere di commercio" comunicando, altresì, la conclusione di tali attività.

Unioncamere ha inoltre allegato alla propria comunicazione, tra gli altri documenti:

- a) una bozza di atto di indirizzo che ciascuna Camera di Commercio può adottare ai fini dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale e per la sua iscrizione nel registro delle imprese;
- b) i modelli dei verbali di accertamento dell'infrazione amministrativa per l'omessa comunicazione del domicilio digitale dell'impresa con la definizione standardizzata degli oneri procedurali da richiedere per ogni verbale emesso.

Unioncamere propone alle Camere di Commercio di adottare un atto di indirizzo perché necessario per svolgere correttamente, e con oneri ridotti, le varie operazioni previste per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali.

Le attività previste a carico delle Camere di Commercio possono essere così essenzialmente descritte:

- a) estrazione e verifica degli elenchi di imprese individuali o società prive di domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese;
- b) pubblicazione sul sito istituzionale camerale della comunicazione cumulativa (cd. "massiva") di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle imprese individuali e alle società che ne sono prive (con contemporanea diffida ad adempiere destinata alle sole imprese individuali);
- c) gestione delle comunicazioni e interlocuzioni con l'utenza, anche al fine di permettere la regolarizzazione e quindi l'iscrizione *medio tempore* dei domicili digitali comunicati dalle imprese individuali o dalle società;
- d) definizione dell'elenco finale delle imprese individuali e delle società destinatarie dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale;
- e) assegnazione cumulativa (cd. 'massiva') dei domicili digitali e loro messa a disposizione nel cassetto digitale dell'imprenditore ad opera di InfoCamere SCpA (secondo quanto previsto dagli articoli 16 comma 6 bis del DL n. 185/2008 e 5 comma 2 del DL n. 179/2012);
- f) iscrizione 'massiva' e automatizzata dei domicili digitali così assegnati nel registro delle imprese;
- g) emissione "massiva" - contestualmente alle attività di cui al punto "f" - dei verbali di



accertamento sanzionatorio in capo alle imprese o società inadempienti e loro notifica presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio.

Lo Studio legale contattato da Unioncamere ha evidenziato l'opportunità di uno specifico atto di indirizzo, ai fini privacy e per supportare l'impiego delle particolari e semplificate modalità operative previste nel medesimo atto, imperniate sull'uso del sito istituzionale camerale quale strumento di comunicazione degli atti di diffida e delle comunicazioni di avvio del procedimento.

Unioncamere segnala infatti che *"... non avendo domicilio digitale per aver violato l'obbligo di dotarsene, la diffida alle imprese individuali dovrebbe essere comunicata loro tramite posta ordinaria con aggravio di costi e procedure ai danni del pubblico erario e a fronte di un comportamento illecito del trasgressore. Questa considerazione legittima la facoltà per semplicità, celerità ed economicità, di comunicare la diffida "per pubblici proclami" con pubblicazioni sia sul sito istituzionale sia sull'albo on line nonché mediante informative alle organizzazioni di categoria o con qualsiasi altra modalità ritenuta congrua applicando per analogia l'art 8 della legge 241/90, comma 2, ma anche l'art. 21 bis della legge 241/1990 più sopra citato. Per legittimare tale scelta anche ai fini del rispetto della riservatezza dei dati personali è necessario adempiere preventivamente agli obblighi di trasparenza di cui al decreto trasparenza 33/2013 applicando l'art. 12 e l'art.35 del medesimo decreto. L'art. 12 del Decreto Trasparenza dispone che sono altresì pubblicati 'le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse' mentre l'art. 35 dispone che per '...ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi 21 utili...'. Di conseguenza, ogni camera di commercio adotterà, con la forma ritenuta più idonea l'atto di indirizzo applicativo dell'art. 37 spiegando modalità e luogo fisico e/o virtuale di pubblicazione della diffida e dettagliando tutti gli adempimenti successivi; tale atto sarà pubblicato in amministrazione trasparente anche tra le informazioni per tipologia di procedimento divenendo vincolante per gli uffici e per i destinatari".*

A conferma dell'utilizzabilità del sito internet camerale quale luogo virtuale presso cui comunicare o notificare, in modalità massiva, atti di avvio del procedimento e/o i provvedimenti conclusivi, si rileva come questa Camera di Commercio, nella persona del Conservatore del Registro delle Imprese di Bari, abbia già adottato un'apposita disposizione in tal senso.

È importante rilevare, inoltre, quanto previsto dall'art. 2 comma 2 dell'atto di indirizzo allegato, che stabilisce come: *"Le comunicazioni degli utenti e dei terzi in genere relative all'assenza del domicilio digitale in capo a singole imprese o società sono ordinariamente gestite nell'ambito dei flussi di lavoro periodici e cumulativi indicati al comma precedente".*

Si tratta di un'indicazione operativa preziosa per l'ufficio del registro delle imprese, che potrà avvalersi delle semplificazioni previste nel regolamento anche nel caso pervengano, in futuro, singole segnalazioni di terzi concernenti domicili digitali non funzionanti. Anche tali comunicazioni potranno cioè essere periodicamente raccolte e gestite con modalità 'massive'.

Per quanto attiene ai verbali di accertamento sanzionatorio, va tenuto presente che, grazie al supporto tecnico di InfoCamere scpa, la loro lavorazione ed emissione avverrà con modalità semi-automatiche. Si tratta di un'esigenza operativa imprescindibile, visto l'ampio numero di imprese prive di domicilio digitale e da sanzionare, pari a circa 18.000, al netto delle imprese/società cancellabili (se fossero incluse anche queste ultime, il totale salirebbe, in base agli elenchi di Infocamere, a circa 27.000).

Unioncamere ha quindi definito l'importo standard delle spese di procedimento da richiedere ai soggetti sanzionati (secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 689/1981) che è risultato pari a € 5,00 per ogni verbale emesso.

Il calcolo degli oneri è stato compiuto mediante l'analisi puntuale di tutte le micro-attività svolte ordinariamente dagli uffici del registro delle imprese: sono state considerate le attività manuali che residueranno in capo alle Camere di Commercio (rapportandole ai costi di un



operatore di categoria C5) mentre non sono state ponderate le attività che verranno compiute da Infocamere scpa mediante controlli e automatismi informatici, per le quali Infocamere scpa ha fatto sapere, in via breve, che non richiederà rimborsi specifici agli enti camerali.

InfoCamere SCpA è quindi in grado di emettere massivamente i verbali standard inserendo, al loro interno, la somma unica di rimborso così definita (eventuali personalizzazioni dei costi non sono incluse nel procedimento standard e massivo).

Si propone pertanto alla Giunta di approvare l'atto di indirizzo allegato al fine di definire le relative linee guida operative. Si propone, inoltre, di voler approvare l'importo standard di € 5,00 quale rimborso da chiedere a tutti i soggetti sanzionati a titolo di copertura delle spese di procedimento connesse all'emissione dei verbali di accertamento sopra illustrati, gestiti in modalità massiva e semi-automatica. Resta inteso che il dirigente dell'Area Registro delle Imprese verificherà il rispetto delle disposizioni del Codice degli Appalti sugli affidamenti in house al fine di assegnare alla società InfoCamere SCpA lo svolgimento delle micro-attività ad essa riferibili e sopra descritte.

Il Presidente invita, quindi, l'Organo collegiale ad esprimersi in merito.

LA GIUNTA

- sentita quanto riferito in premessa dal Segretario Generale;
- vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
- visto il vigente Statuto della Camera di Commercio di Bari;
- Richiamata la *Deliberazione di Giunta* immediatamente esecutiva n. 27 del 29.04.2022 con la quale, si è data attuazione alla Deliberazione di Giunta n. 18 del 08.02.2022 e n. 19 del 08.02.2022;
- preso atto che Unioncamere ha proposto alle Camere di Commercio di adottare un atto di indirizzo al fine di definire le linee guida per svolgere correttamente, e con oneri ridotti, le varie operazioni previste per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e s.m.i.;
- ritenuto necessario adottare un atto di indirizzo per la definizione delle linee guida da applicarsi al procedimento di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali;
- ritenuto necessario determinare in € 5,00 l'importo delle spese di procedimento connesse all'emissione dei verbali di accertamento sopra illustrati, gestiti in modalità massiva e semi-automatica, quale rimborso da chiedere a tutti i soggetti sanzionati;
- visto il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità del provvedimento;
- A voti unanimi, espressi ai sensi di legge, dai Componenti di Giunta presenti in aula e in video conferenza,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1) di approvare l'atto di indirizzo allegato al presente provvedimento, illustrato sinteticamente nelle premesse e intitolato ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L'ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI ALLE IMPRESE



**CAMERA DI COMMERCIO
BARI**

E SOCIETA' E PER LA LORO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE;

2) di determinare in € 5,00 l'importo delle spese di procedimento connesse all'emissione dei verbali di accertamento sopra illustrati, gestiti in modalità massiva e semi-automatica, quale rimborso da chiedere a tutti i soggetti sanzionati inadempienti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo)

IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro Ambrosi)



ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L'ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI ALLE IMPRESE E SOCIETA' E PER LA LORO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE PREMESSE NORMATIVE E OPERATIVE

- L'art. 3-bis comma 1 del d. lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, dispone: "...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale...";
- L'art. 5 bis comma 1 dello stesso 'Codice' stabilisce: *"La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione..."*;
- L'art. 16 comma 6 bis del DL n. 185/2008 e l'art. 5 comma 2 del DL n. 179/2012 – così come modificati dall'art. 37 della legge n. 120/2020 – prevedono che le domande di prima iscrizione delle società e delle imprese individuali nel registro delle imprese debbano necessariamente contenere il domicilio digitale dell'impresa;
- Le norme richiamate fissano il termine del 1° Ottobre 2020 affinché le imprese individuali e le società già iscritte nel registro delle imprese comunichino il proprio domicilio digitale all'ufficio del registro delle imprese;
- Le misure previste dall'art. 37 del D.L. n. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, sono adottate *"Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice"*;
- L'art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 stabilisce che, scaduto il termine del 1° Ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese applichi alle società inadempienti la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e assegni contestualmente e d'ufficio *"...un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche...presso il cassetto digitale dell'imprenditore"*;
- La norma appena richiamata non esplicita l'imposizione di alcuna comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio agli interessati, tuttavia – nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione all'attività amministrativa – si ritiene opportuno darne evidenza ai soggetti verso i quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
- L'art. 5 comma 2 bis DL 179/2012 stabilisce che, scaduto il termine del 1° Ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese applichi alle imprese individuali inadempienti - *"...previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni..."* - la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. in misura triplicata e assegni contestualmente il domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- I procedimenti d'ufficio indicati sono regolati da disposizioni speciali che non richiedono alla pubblica amministrazione il sostenimento di oneri di notificazione cartacea, i quali sembrano anzi indirettamente esclusi dalla stessa previsione dell'art. 5 comma 2 bis del DL 179/2012, secondo cui dallo svolgimento di tali attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;



- l'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 dispone: *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;

- La disposizione n.ro 1/RI adottata dal Conservatore del Registro delle Imprese in data 23/03/2021 stabilisce, a questo proposito, che la comunicazione di avvio dei procedimenti di cancellazione delle società di persone e di capitali riguardanti un elevato numero di soggetti sia notificata con modalità semplificate - sulla base dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio, nella sezione dedicata all'Albo online (di cui all'art. 32 della legge n. 69/2009) qualora si tratti di imprese prive di domicilio digitale o con domicilio digitale cancellato, revocato, invalido o inattivo;

- Tali procedimenti semplificati di comunicazione o notificazione alle imprese sono applicabili tutte le volte in cui si debba dare corso ad aggiornamenti dei dati iscritti nel registro delle imprese riguardanti una vasta pluralità di destinatari e con un unico oggetto: il contesto ricorre anche per l'assegnazione d'ufficio e per l'iscrizione dei domicili digitali delle imprese o società;

- Unioncamere con lettera del 23 Maggio 2022 ha fornito indirizzi operativi sul tema e ha comunicato che il Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio è in grado di erogare il domicilio digitale con le caratteristiche e i limiti tecnici previsti dall'art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 DL 179/2012, ed è pertanto possibile avviare e gestire i procedimenti d'ufficio richiamati da tali disposizioni;

- L'art. 12 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che nel sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni siano pubblicate *"...le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta"*: in ottemperanza a tale norma, è pertanto opportuno definire regole di dettaglio per dare attuazione agli articoli 16 comma 6 bis e 5 comma 2, sopra ricordati, qualora riguardino un ampio numero di destinatari;

- La definizione di regole di dettaglio per l'assegnazione d'ufficio e 'massiva' dei domicili digitali - nonché per l'emissione dei verbali di accertamento sanzionatorio - è necessaria per organizzare in modo funzionale l'attività dell'ufficio del registro delle imprese e per regolare la gestione delle comunicazioni 'in uscita' - dirette cioè alle imprese individuali e società inadempienti - nonché 'in entrata', trasmesse dagli operatori economici all'ufficio. Tale aspetto è segnalato nella comunicazione di Unioncamere sopra ricordata, che contiene in allegato uno schema di atto di indirizzo.

- Tutto ciò premesso, sono introdotte le seguenti linee guida per organizzare le attività dell'ufficio del registro delle imprese di Bari nell'assegnazione dei domicili digitali alle imprese individuali e società inadempienti.

Art 1 Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida si intende per:

a) "Albo camerale online" - l'Albo di cui all'art. 62 del R.D. n. 2011/1934, presso cui sono pubblicati gli atti camerali con effetto di pubblicità legale. Gli obblighi pubblicitari si intendono ora assolti con la pubblicazione degli atti nel sito informatico della camera di commercio,



secondo quanto disposto dall'art. 32 della legge n. 69/2009;

b) "Assegnazione massiva del domicilio digitale" – L'assegnazione del domicilio digitale di cui alla lettera e) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali e società;

c) "Cassetto digitale dell'imprenditore" - la piattaforma digitale prevista dall'art. 16 comma 6 bis DL n. 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 DL n. 179/2012, disponibile per ogni impresa all'indirizzo web <https://impresa.italia.it>;

d) "Diffida" – l'atto di diffida destinato alle imprese individuali che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale nel registro delle imprese, ai sensi dall'art. 5 comma 2 del DL n. 179/2012;

e) "Domicilio digitale assegnato d'ufficio" - il domicilio digitale valido solo per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, assegnato dall'ufficio del registro delle imprese in base agli artt. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e 5 comma 2 DL n. 179/2012 alle società e alle imprese individuali inadempienti;

f) "Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio" - il gestore previsto dall'art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 DL 179/2012 quale soggetto incaricato dell'erogazione del domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;

g) "Iscrizione d'ufficio" - L'iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale assegnato dall'ufficio del registro delle imprese;

h) "Iscrizione massiva d'ufficio" – L'iscrizione del domicilio digitale di cui alla lettera e) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali o società.

i) "Procedimento d'ufficio" - il procedimento amministrativo avviato dall'ufficio del registro delle imprese al fine di assegnare e iscrivere nel registro delle imprese il domicilio digitale di cui alla lettera e);

j) "Procedimento massivo" – Il procedimento d'ufficio di cui alla lettera i) avviato contemporaneamente per più imprese individuali o società con una sola e cumulativa comunicazione di avvio del procedimento.

k) "Registro delle imprese" – Il registro di cui all'art. 2188 del codice civile e all'articolo 8 della Legge n. 580/1993.

l) "Sito istituzionale" - il sito web ufficiale della Camera di Commercio di Bari, di cui all'URL 'www.ba.camcom.it' .

m) "Ufficio del registro delle imprese" – L'ufficio istituito presso la camera di commercio dall'art. 8 comma 1 della Legge n. 580/1993, che provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli artt. 2188 e seguenti del codice civile.

Art. 2 Gestione massiva e periodica delle assegnazioni d'ufficio dei domicili digitali

1. L'Ufficio del registro delle imprese avvia periodicamente, in forma massiva, il procedimento di



assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali o società che ne siano prive – ai sensi dell'art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e dell'art. 5 comma 2 DL 179/2012 – o il cui domicilio digitale sia stato previamente cancellato d'ufficio a causa dell'inattività o revoca dello stesso.

2. Le comunicazioni degli utenti e dei terzi in genere relative all'assenza del domicilio digitale in capo a singole imprese o società sono ordinariamente gestite nell'ambito dei flussi di lavoro periodici e cumulativi indicati al comma precedente.

Art. 3 Assegnazione d'ufficio dei domicili digitali e loro iscrizione: fasi del procedimento

1. L'assegnazione massiva d'ufficio dei domicili digitali alle imprese avviene essenzialmente mediante le fasi procedurali di seguito illustrate:

- a) estrazione e verifica degli elenchi di imprese individuali o società prive di domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese;
- b) pubblicazione sul sito istituzionale della comunicazione cumulativa (cd. 'massiva') di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle imprese individuali che ne siano prive, con contestuale diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 4 comma 2;
- c) pubblicazione su sito istituzionale della comunicazione cumulativa (cd. 'massiva') di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle società con invito a presentare regolare domanda di iscrizione entro il termine fissato dal dirigente competente;
- d) diffusione della notizia dell'avvio del procedimento massivo mediante pubblicazione sui profili istituzionali social web della Camera di Commercio di Bari, newsletter, email, comunicazioni alle associazioni di categoria e/o agli ordini professionali interessati;
- e) gestione delle comunicazioni e interlocuzioni con l'utenza, anche al fine di permettere la regolarizzazione e quindi l'iscrizione *medio tempore* dei domicili digitali comunicati dalle imprese individuali o dalle società;
- f) definizione dell'elenco finale delle imprese individuali destinatarie dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, caricamento del suddetto elenco, nel formato previsto, nello strumento messo a disposizione dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio;
- g) definizione dell'elenco finale delle società destinatarie dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, caricamento del suddetto elenco, nel formato previsto, nello strumento messo a disposizione dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio;
- h) assegnazione cumulativa (cd. 'massiva') dei domicili digitali e loro messa a disposizione nel cassetto digitale di ogni imprenditore individuale o società, ad opera del gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio, secondo quanto previsto dagli artt. 16 comma 6 bis del DL n. 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 del DL n. 179/2012;
- i) iscrizione cumulativa (cd. 'massiva') dei domicili digitali nel registro delle imprese. L'iscrizione avviene ordinariamente lo stesso giorno in cui vengono svolte le attività sub h) ed è compiuta, con modalità automatizzate, dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio;
- j) (contestualmente a quanto indicato sub 'h') emissione cumulativa (cd. 'massiva') del verbale di accertamento sanzionatorio in capo alle imprese individuali o società che abbiano omesso l'adempimento. La notifica del verbale ai titolari delle imprese individuali e ai legali rappresentanti delle società è compiuta presso il domicilio digitale così assegnato d'ufficio.

Art. 4 Comunicazione di avvio del procedimento e diffida

1. La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida – di cui all'art. 3 comma 1



punto b) – è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Bari nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese individuali/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi.

2. La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo a tale data. In caso di imprese individuali, dal quindicesimo giorno decorre inoltre l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per la diffida.

3. La comunicazione massiva di avvio del procedimento di cui all'art. 3 punto c) è effettuata con le modalità indicate dal primo comma qualora sia disposta dal conservatore del registro delle imprese/dal dirigente responsabile dell'area anagrafica/dal responsabile del procedimento.

4. Qualora l'ufficio del registro delle imprese riceva e iscriva il domicilio digitale comunicato dall'impresa/società nelle more del procedimento d'ufficio, l'iscrizione compiuta determina l'automatica archiviazione del procedimento d'ufficio.

Art. 5 Conclusione del procedimento e termini

1. Il procedimento di assegnazione massiva dei domicili digitali si conclude (alternativamente): a) con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel registro delle imprese; b) con l'archiviazione automatica, se l'impresa individuale o la società comunichi il proprio domicilio digitale ai sensi dell'art. 4 ultimo comma.

2. Il procedimento descritto nell'art. 3 si conclude entro il termine di sei mesi dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 6 Diffusione della notizia dell'avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali

1. Il Conservatore del registro delle imprese può disporre che la notizia dell'avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali sia inoltre diffusa mediante altri canali - quali *direct mailing*, *newsletter*, *social web* istituzionali, comunicazioni alle associazioni di categoria o agli ordini professionali interessati - al fine di favorire la più ampia conoscenza dello stesso e l'adempimento spontaneo da parte delle imprese individuali o delle società.

Art. 7 Responsabile del procedimento e soggetto titolare del potere sostitutivo

1. Il responsabile del procedimento di assegnazione dei domicili digitali è individuato nel Conservatore del registro delle imprese. Al responsabile del procedimento è demandato il compito di curare l'intero procedimento, dall'avvio alla conclusione, inclusa l'iscrizione dei domicili digitali nel registro delle imprese, gestendo anche le comunicazioni con gli utenti e con i terzi, assicurando la partecipazione degli interessati al procedimento. Allo stesso modo, il responsabile del procedimento relativo all'emissione massiva e alla successiva gestione dei verbali di accertamento sanzionatorio è individuato nel Conservatore del registro delle imprese.

2. L'assegnazione massiva dei domicili digitali e la loro iscrizione massiva nel registro delle



imprese è compiuta ordinariamente dal gestore del sistema informativo nazionale su richiesta del Conservatore del registro delle imprese/dirigente dell'Area anagrafica.

3. Il Conservatore del registro delle imprese – oppure il Segretario Generale, nel caso in cui l'atto amministrativo debba essere direttamente assunto dal Conservatore - è il soggetto titolare del potere sostitutivo in merito a tutte le fasi dei procedimenti massivi, inclusa l'iscrizione dei domicili digitali e l'emissione e gestione dei verbali di accertamento sanzionatorio.

Art. 8 Disattivazione e dismissione del domicilio digitale assegnato d'ufficio

1. In caso di cancellazione dell'impresa o della società dal registro imprese, il domicilio digitale assegnato d'ufficio viene mantenuto attivo per dodici mesi: decorso tale termine viene disattivato. La disattivazione avviene anche qualora l'impresa comunichi, con apposita domanda telematica, il proprio e nuovo domicilio digitale.

2. Con la disattivazione viene inibita la ricezione di nuovi messaggi ma il titolare dell'impresa individuale o il rappresentante della società può continuare ad accedere, per ulteriori 180 gg., al domicilio digitale assegnato d'ufficio attraverso il cassetto digitale dell'imprenditore; decorso tale lasso di tempo l'accesso al domicilio digitale, già disattivato, diviene indisponibile.

Art. 9 Tutela della riservatezza "Privacy"

1. La Camera di Commercio adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali gestiti in occasione dei procedimenti amministrativi oggetto delle presenti linee guida avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente atto di indirizzo entra in vigore dalla data di efficacia del provvedimento che lo approva.